



Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

D.L. 82/2021 / A.C. 3161

Dossier n° 112 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge

22 giugno 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3161
D.L.	82/2021
Titolo:	Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	19
testo originario:	19
Date:	
emanazione:	14 giugno 2021
pubblicazione in G.U.:	14 giugno 2021
presentazione:	14 giugno 2021
assegnazione:	14 giugno 2021
scadenza:	13 agosto 2021
Commissioni competenti:	I Affari costituzionali, IX Trasporti
Stato dell'iter:	All'esame delle Commissioni riunite in sede referente

Contenuto

Il provvedimento è stato presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge; si compone di **19 articoli** suddivisi in **84 commi**.

L'**articolo 1** reca le seguenti definizioni utilizzate nel decreto-legge in esame:

"Cybersicurezza": l'insieme delle attività finalizzate alla tutela delle reti, sistemi informativi, servizi informatici e comunicazioni elettroniche per proteggerli dalle minacce informatiche, assicurando la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone la resilienza.

Decreto-legge perimetro: il [decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105](#), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica.

Decreto legislativo NIS: il [decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65](#), di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione - Direttiva NIS (*Network and Information Security*).

CISR: il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica di cui all'[articolo 5 della legge 3 agosto 2007, n. 124](#).

DIS: il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza di cui all'[articolo 4 della legge n. 124 del 2007](#).

AISE: l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna di cui all'[articolo 6 della legge n. 124 del 2007](#).

AISI: l'Agenzia informazioni e sicurezza interna di cui all'[articolo 7 della legge n. 124 del 2007](#).

COPASIR: il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica di cui all'[articolo 30 della legge n. 124 del 2007](#).

Strategia nazionale di cybersicurezza: la strategia di cui all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.

L'**articolo 2** stabilisce che il **Presidente del Consiglio dei ministri** è l'autorità al vertice dell'architettura della sicurezza cibernetica, in quanto è a lui attribuita in **via esclusiva l'alta direzione e la responsabilità generale** delle politiche di cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico (**comma 1**). Inoltre, al Presidente del Consiglio spetta, sempre in via esclusiva: l'adozione della

strategia nazionale di cybersicurezza, sentito il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)** istituito all'articolo 4 del presente provvedimento; la **nomina** e la revoca del **direttore generale** e del **vice direttore generale** della nuova **Agenzia per la cybersicurezza nazionale** istituita dall'articolo 5 del provvedimento in esame, previa informativa al presidente del **COPASIR**, come prescritto dal **comma 3**.

L'**articolo 3** prevede il Presidente del Consiglio dei ministri possa **delegare** all' **Autorità delegata per il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica** (di cui all'[articolo 3 della legge n. 124 del 2007](#)), ove istituita, le funzioni che non sono a lui attribuite in via esclusiva (**comma 1**). In caso di nomina dell'Autorità delegata, questa è tenuta a **informare costantemente** il Presidente del Consiglio sulle modalità di esercizio delle funzioni delegate, il quale, "fermo restando il potere di direttiva" può in qualsiasi momento avocare a sé l'esercizio di tutte o di alcune di esse (**comma 2**). L'Autorità delegata, in relazione alle funzioni delegate, partecipa alle riunioni del **Comitato interministeriale per la transizione digitale** di cui all'[articolo 8 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22](#) (**comma 3**).

L'**articolo 4** istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il **Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)**, organismo con funzioni di consulenza, proposta e vigilanza in materia di **politiche di cybersicurezza**, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico (**comma 1**). Il **comma 2** attribuisce al CIC i seguenti **compiti**: proporre al Presidente del Consiglio gli indirizzi generali da perseguire nel quadro delle politiche di cybersicurezza nazionale; esercitare l'alta sorveglianza sull'attuazione della strategia nazionale di cybersicurezza; promuovere l'adozione delle iniziative per favorire la collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla cybersicurezza, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte all'obiettivo della cybersicurezza e allo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico in materia di cybersicurezza; esprimere il parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. La **composizione** del Comitato è stabilita dal **comma 3** come segue: il Presidente del Consiglio (che lo presiede); l'Autorità delegata, ove istituita; il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; il Ministro dell'interno; il Ministro della giustizia; il Ministro della difesa; il Ministro dell'economia e delle finanze; il Ministro dello sviluppo economico; il Ministro della transizione ecologica; il Ministro dell'università e della ricerca; il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le funzioni di **segretario** del Comitato sono svolte dal **direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale** (**comma 4**). Possono partecipare alle sedute del Comitato, su chiamata del Presidente del Consiglio, anche a seguito di loro richiesta, senza diritto di voto (**comma 5**): altri componenti del Consiglio dei ministri, il direttore generale del DIS, il direttore dell'AISE, il direttore dell'AIISI, altre autorità civili e militari di cui, di volta in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle questioni da trattare. Infine, il **comma 6 trasferisce al CIC** le **funzioni** già attribuite al **CISR** dal decreto-legge 105/2019 (DL perimetro) e dai relativi provvedimenti attuativi, fatta eccezione per quelle previste dall'articolo 5 del medesimo [decreto-legge 105/2019](#).

L'**articolo 5** istituisce l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, nonché della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico. Il **comma 2** stabilisce che l'Agenzia ha **personalità giuridica** di diritto pubblico ed è dotata di **autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria**, nei limiti di quanto previsto dal decreto in esame.

L'**articolo 6** regola l'**organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale**: l'Agenzia ha sede in Roma ed il regolamento di organizzazione può prevedere l'istituzione di sedi secondarie; gli **organi** dell'Agenzia sono costituiti dal direttore generale, che rappresenta l'organo di gestione, e dal collegio dei revisori dei conti, quale organo di controllo interno. Le **funzioni** del direttore generale e del vicedirettore generale sono disciplinate nel regolamento di organizzazione dell'Agenzia. Il **Copasir** "può chiedere l'**audizione**" del direttore generale dell'Agenzia su questioni di propria competenza. L'Agenzia è articolata in **uffici di livello dirigenziale generale**, che il decreto stabilisce nel numero massimo di **otto** e in **uffici di livello dirigenziale non generale**, fino ad un massimo di **trenta**. L'Agenzia è disciplinata dalle norme del decreto e dalle fonti alle quali si fa rinvio per gli ulteriori aspetti. In particolare, si può sin d'ora anticipare che il decreto prevede l'adozione dei seguenti **regolamenti**:

- regolamento di organizzazione e funzionamento (art. 6, co. 3);
- regolamento di contabilità (art. 11, co. 3);
- regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture per le attività finalizzate alla sicurezza (art. 11, co. 4);
- regolamento del personale (art. 12, co. 8).

Tutti i citati regolamenti sono adottati, **entro centoventi giorni** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, anche in **deroga alle previsioni dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400**.

L'**articolo 7** determina le **funzioni** della "Agenzia per la cybersicurezza nazionale" che il decreto-legge

viene a istituire. Essa è qualificata quale Autorità nazionale, ai fini del complesso di relazioni e funzioni disegnato dalle norme europee ed interne, incluse quelle di certificazione della cibersicurezza. In tale quadro, predispone in primo luogo la strategia nazionale di cibersicurezza; assume compiti finora attribuiti a diversi soggetti quali il Ministero dello sviluppo economico; la Presidenza del Consiglio; il Dipartimento delle informazioni e della sicurezza; l'Agenzia per l'Italia digitale; promuove iniziative per lo sviluppo di competenze e capacità. Presso l'Agenzia sono inoltre trasferiti il **CSIRT italiano** (ora CSIRT Italia) e il Centro di valutazione e certificazione nazionale (**CVCN**). All'Agenzia sono in particolare attribuite le seguenti funzioni: l'Agenzia è **Autorità nazionale per la cibersicurezza**; **"predispone" la strategia nazionale di cibersicurezza**; svolge ogni necessaria attività di **supporto** al funzionamento del **"Nucleo per la cibersicurezza"**; è **Autorità nazionale competente e punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**, per le finalità di cui al decreto legislativo n. 65 del 2018, a tutela dell'unità giuridica dell'ordinamento; è **Autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza**; assume tutte le **funzioni** in materia di cibersicurezza già attribuite dalle disposizioni vigenti al **Ministero dello sviluppo economico** - circa il perimetro, non rientrano tuttavia tra le **funzioni** trasferite all'Agenzia quelle **spettanti al Ministero per lo sviluppo economico** secondo l'attribuzione resa dall'articolo 3 del d.P.C.m. n. 131 del 2021, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, attuativo del decreto-legge n. 105 del 2019. Quell'articolo 3 prevede che al Ministero per lo sviluppo economico spettino l'individuazione dei soggetti rientranti nel perimetro, in materia di energia, telecomunicazioni, servizi digitali - ; partecipa (per gli ambiti di competenza) al **gruppo di coordinamento** istituito dalle disposizioni attuative del decreto-legge n. 21 del 2012, recante norme in materia di **poteri speciali** sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; assume le **funzioni** in materia di **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica** attribuite alla **Presidenza del Consiglio**; assume tutte le **funzioni** già attribuite al **Dipartimento delle informazioni per la sicurezza** dal citato decreto-legge n. 105 del 2019; provvede alle attività necessarie per l'**attuazione e il controllo dell'esecuzione dei provvedimenti** assunti dal Presidente del Consiglio dei ministri **ai sensi dell'[articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019](#)**; assume tutte le **funzioni** in materia di **cibersicurezza** già attribuite all'**Agenzia per l'Italia digitale**; sviluppa capacità nazionali di **prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta**, per prevenire e gestire gli **incidenti di sicurezza informatica** e gli **attacchi informatici**; partecipa alle **esercitazioni** nazionali e internazionali in ordine alla **simulazione di eventi di natura cibernetica**, onde incrementare la "resilienza" del Paese; cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un **quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente** nel dominio della cibersicurezza; coordina, "in raccordo" con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la **cooperazione internazionale** nella materia della cibersicurezza; sostiene (negli ambiti di competenza) lo **sviluppo di competenze e capacità industriali, tecnologiche e scientifiche**; stipula accordi bilaterali e multilaterali - anche mediante il coinvolgimento del settore privato e industriale - con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi, per la **partecipazione dell'Italia a programmi di cibersicurezza**; svolge attività di **comunicazione e promozione** della "consapevolezza" in materia di cibersicurezza; promuove la **formazione**, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane nel campo della cibersicurezza; può costituire e partecipare a **partenariati pubblico-privato** sul territorio nazionale, nonché (previa autorizzazione del Presidente del Consiglio) a consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri; è **Centro nazionale di coordinamento**, ai sensi del **regolamento (UE) 2021/887** che istituisce il **Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della ricerca** e la rete dei centri nazionali di coordinamento: il **comma 2** prevede, a tale riguardo, che il rappresentante dell'Italia (ed il suo supplente) entro il consiglio di direzione del Centro europeo siano nominati "nell'ambito dell'Agenzia", con decreto del Presidente del Consiglio. Il **comma 5** prevede che l'Agenzia **consulti il Garante per la protezione dei dati personali** anche in relazione agli incidenti che comportano violazioni di dati personali.

L'articolo 8 dispone la costituzione, presso l'Agenzia, di un **Nucleo per la cibersicurezza**. Esso è **previsto in via permanente**, quale supporto del Presidente del Consiglio riguardo alle tematiche della cibersicurezza, per gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento. Il Nucleo è presieduto dal direttore generale dell'Agenzia - o dal vice direttore generale da lui designato. La sua composizione annovera: il Consigliere militare del Presidente del Consiglio; un rappresentante del Dipartimento dell'informazione per la sicurezza (DIS); un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE); un rappresentante dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI); un rappresentante di ciascuno dei Ministeri rappresentati nel Comitato interministeriale per la sicurezza (previsto dall'articolo 5 della legge n. 124 del 2007). Ossia: affari esteri; interno; difesa; giustizia; economia e delle finanze; sviluppo economico; transizione ecologica; un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri o Dipartimenti: università e ricerca; innovazione tecnologica e transizione digitale; protezione civile (che è Dipartimento della Presidenza del Consiglio); limitatamente alla trattazione di informazioni classificate, un rappresentante dell'Ufficio centrale per la segretezza (istituito presso il DIS, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 124 del 2007). I componenti possono farsi assistere alle riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni, in relazione alle materie oggetto di trattazione.

L'**articolo 9** determina le funzioni (i "compiti", nel dettato della formulazione) del Nucleo per la cybersicurezza, del quale l'articolo 8 prevede l'istituzione. Tra tali compiti, si segnalano: la formulazione di proposte di iniziative in materia di cybersicurezza; la programmazione e la pianificazione operativa, da parte delle amministrazioni e degli operatori privati interessati, della **risposta a situazioni di crisi cibernetica**; lo svolgimento di **esercitazioni** interministeriali - o la partecipazione italiana ad esercitazioni internazionali - di simulazione di eventi di natura cibernetica; la **condivisione delle informazioni**, anche con gli operatori privati interessati, ed in raccordo con le amministrazioni competenti, per specifici profili della cybersicurezza, ai fini della **diffusione di allarmi** relativi ad eventi cibernetici e per la gestione delle crisi; la ricezione delle comunicazioni circa i **casi di violazioni o tentativi di violazione della sicurezza o di perdita dell'integrità** significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti e dei servizi; le **notifiche di incidente** da parte del CSIRT Italia.

L'**articolo 10** disciplina le procedure da seguire per la **gestione delle crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza** specificando in particolare i compiti posti in capo al Nucleo per la cybersicurezza istituito ai sensi dell'articolo 9. In particolare, nelle situazioni di crisi che coinvolgono aspetti di cybersicurezza, si prevede (**comma 1**) che - nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei ministri convochi il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) in materia di gestione delle predette situazioni di crisi - siano chiamati a **partecipare alle sedute del Comitato interministeriale**: il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; il direttore generale dell'Agenzia. Al **Nucleo** per la cybersicurezza - ai sensi del **comma 2** - compete assicurare il **supporto** al CISR e al Presidente del Consiglio dei ministri, nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi alla **gestione di situazioni di crisi** in base alla previsione in esame, nonché per l'esercizio dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri, comprese le **attività istruttorie e le procedure di attivazione** necessarie, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro (n. 105 del 2019). Relativamente alla composizione del Nucleo, si prevede che in situazioni di **crisi di natura cibernetica** questo **sia integrato**, in ragione della necessità, con un rappresentante, rispettivamente: del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Ministero dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, in rappresentanza anche della Commissione interministeriale tecnica di difesa civile. Al Nucleo è affidato il compito, nella composizione per la gestione delle crisi di cui al **comma 3**, di assicurare che "le **attività di reazione e stabilizzazione**" di competenza delle diverse amministrazioni ed enti rispetto a situazioni di crisi di natura cibernetica, vengano espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo 9.

L'**articolo 11** detta le disposizioni relative al sistema di finanziamento dell'Agenzia e all'autonomia contabile e gestionale della stessa. Ai sensi del **comma 2**, le fonti di **finanziamento** dell'agenzia sono rappresentate da:

- **stanziamenti annuali disposti nella legge di bilancio**, nell'ambito del distinto capitolo istituito ai sensi dell'articolo 18 del decreto in esame presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia. Lo stanziamento annuale da assegnare all'Agenzia è stabilito sulla base della determinazione del fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio dei ministri e preventivamente comunicata al Copasir (art. 11, comma 1);
- **corrispettivi per i servizi** prestati a soggetti pubblici o privati;
- **proventi** derivanti dallo sfruttamento della **proprietà industriale**, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;
- **contribuiti dell'Unione europea** o di organismi internazionali, anche derivanti dalla partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;
- **proventi delle sanzioni irrogate** dall'Agenzia ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo NIS, dal decreto-legge perimetro e dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e relative disposizioni attuative;
- **altri** proventi patrimoniali e di gestione e ogni altra eventuale entrata.

A completamento della disciplina, il decreto prevede l'adozione di **due distinti regolamenti** da adottare **su proposta del direttore generale** dell'Agenzia, secondo la procedura già richiamata, *supra*. In particolare: il **regolamento di contabilità dell'Agenzia**, volto ad assicurarne l'autonomia gestionale e contabile (**comma 3**). Tale regolamento può essere adottato anche **in deroga alle norme di contabilità** generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da quelle stabiliti. Tra i principi da rispettare, il regolamento di contabilità deve prevedere che i **bilanci dell'Agenzia**, preventivo e consuntivo, sono adottati dal direttore generale e approvati con dPCm, previo parere del Comitato interministeriale, nonché trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità. Si dispone inoltre che vengano trasmessi al Copasir il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti;

il **regolamento (comma 4)** che definisce le procedure per la stipula dei **contratti di appalti** di lavori e forniture di beni e servizi per le attività dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, nonché per quelle svolte in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza di cui alla legge n. 124 del 2007 (comma 4). Tale regolamento è adottato anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici, ferma restando la disciplina dei contratti secretati di cui all'art. 162 del Codice di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016.

L'**articolo 12** dispone che la **disciplina del personale** addetto all'Agenzia sia stabilita in apposito **regolamento** adottato **nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico** e dei criteri indicati nel decreto in esame, anche **in deroga alle vigenti disposizioni di legge**, ivi incluso il Testo unico delle disposizioni in materia di lavoro alle dipendenze della PA, adottato con [D.Lgs. n. 165 del 2001](#). Il regolamento che definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, nonché il relativo trattamento economico e previdenziale, deve assicurare per il personale dell'Agenzia un **trattamento economico pari a quello in godimento da parte dei dipendenti della Banca d'Italia**, in base alla "equiparabilità delle funzioni svolte e del livello di responsabilità rivestito". Il regolamento del personale determina in particolare (**comma 2**): l'istituzione di un **ruolo del personale dell'Agenzia** e la disciplina generale del rapporto d'impiego (**lett. a**)), ivi incluse: le ipotesi di incompatibilità (**lett. f**)); le modalità di progressione di carriera all'interno dell'Agenzia (**lett. g**); la disciplina e il procedimento per la **definizione degli aspetti giuridici e**, limitatamente ad eventuali compensi accessori, **economici del rapporto** di impiego del personale **oggetto di negoziazione** con le rappresentanze del personale (**lett. h**)); i casi di **cessazione** dal servizio del personale a tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei rapporti a tempo determinato (**lett. l**); le disposizioni che possono essere oggetto di revisione per effetto della **negoziazione con le rappresentanze** del personale (**lett. m**)); la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad **assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato**, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso "adeguate modalità selettive"; la possibilità di avvalersi di un **contingente di esperti**, non superiore a cinquanta unità, composto da personale **proveniente da pubbliche amministrazioni** ex [art. 1, co. 2, D.Lgs. 165 del 2001](#) - con esclusione del personale delle istituzioni scolastiche - ovvero da personale non appartenente alla PA, in possesso di specifici requisiti di competenza e di esperienza indicati dalla norma (**lett. c**)). A tal fine, il regolamento disciplina la composizione del contingente e il compenso spettante per ciascuna professionalità; la possibilità di **impiegare personale del Ministero della difesa**, secondo termini e modalità che dovranno essere definite con apposito DPCM (**lett. e**)); le modalità di applicazione del Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30 del 2005) ai prodotti dell'ingegno ed alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia (**lett. j**)). La **dotazione organica** dell'Agenzia, in sede di prima applicazione, è stabilito dal decreto (**comma 4**) in un **massimo di 300 unità**, così ripartite: fino a un massimo di 8 unità di livello dirigenziale generale; fino a un massimo di 24 unità di livello dirigenziale non generale; fino a un massimo di 268 unità di personale non dirigenziale. La dotazione organica può essere rideterminata con dPCM, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate alle spese per il personale. Dei provvedimenti relativi alla dotazione organica è data tempestiva e motivata comunicazione al presidente del Copasir (**comma 5**). Il **comma 6** prevede la **nullità delle assunzioni effettuate in violazione** delle disposizioni contenute nel decreto o nel regolamento, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte. Infine, si dispone un **obbligo del segreto da parte del personale** che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni, anche dopo la cessazione di tale attività. La disposizione fa salvo in ogni caso le classifiche di segretezza che, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 124 del 2007, sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi in ragione delle proprie funzioni istituzionali (**comma 7**).

L'**articolo 13** prevede che i **trattamenti di dati personali per finalità di sicurezza nazionale** siano effettuati ai sensi del **Codice in materia di protezione dei dati personali**, (di cui al [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#)) con particolare riguardo alle specifiche disposizioni previste per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato.

L'**articolo 14** dispone che sia trasmessa al Parlamento una relazione entro il 30 aprile di ogni anno sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di cybersicurezza nazionale. Si prevede, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei ministri **trasmetta** al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (**COPASIR**) – **entro il 30 giugno** di ogni anno - una **relazione** sulle attività svolte nell'anno precedente dall'Agenzia in raccordo con il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica nonché in relazione agli ambiti di attività dell'Agenzia **sottoposti al controllo del Comitato** medesimo ai sensi del decreto-legge in esame.

L'**articolo 15** modifica il [decreto legislativo n. 65 del 2018](#) che ha dato attuazione alla **direttiva (UE) 2016/1148 (c.d. direttiva Network and Information Security - NIS)**, tenendo conto della nuova architettura delineata dal decreto-legge in esame. Tale decreto legislativo rappresenta la cornice legislativa delle misure per la sicurezza delle reti e dei sistemi informativi e dei soggetti competenti a dare attuazione agli obblighi previsti in tale ambito.

L'**articolo 16** reca alcune **modifiche puntuali alla legislazione vigente** conseguenti al nuovo assetto dell'architettura nazionale di cybersicurezza disposta dal decreto in esame. Si tratta principalmente delle

modifiche che consentono il **passaggio delle competenze in materia di perimetro di sicurezza nazionale dal DIS e dal MISE all'Agencia per la cybersicurezza nazionale** nonché quelle relative, in particolare, al **Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN)** e quelle di competenza dell'AgID. Il **comma 11** inserisce tra le ipotesi di **competenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma**, anche le **controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agencia** per la cybersicurezza nazionale, i **commi 12, 13 e 14** aggiornano al nuovo quadro normativo, con particolare riferimento alle funzioni della citata dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale, le disposizioni della legge di delegazione europea 2019-2020 (**comma 12**), quelle relative alla definizione della competenza regolamentare in materia di sicurezza e qualità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione (**comma 13**) e del Codice delle Comunicazioni elettroniche (**comma 14**).

L'**articolo 17** reca una serie di disposizioni transitorie e finali. Il **comma 1** prevede che, per lo **svolgimento delle funzioni ispettive, di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni**, attribuite alla neo-istituita Agencia per la cybersicurezza nazionale, essa possa avvalersi "dell'ausilio" del **personale dell'organo centrale del Ministero dell'interno** per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni (previsto dall'articolo 7-*bis* del [decreto-legge n. 144 del 2005](#); ossia il Servizio di polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza). Il **comma 2** dispone che la nascente Agencia operi "con l'ausilio" dell'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi delle telecomunicazioni, per quanto concerne le **funzioni di attuazione e di controllo** indicate dall'[articolo 5 del decreto-legge n. 105 del 2019](#) recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. Il **comma 3** stabilisce che il "personale dell'Agencia", nello svolgimento delle funzioni richiamate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 17, rivesta la qualifica di **pubblico ufficiale**. Il **comma 4** concerne il personale dell'Agencia addetto al CSIRT Italia. Anche questo personale, nello svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Il **comma 5** demanda ad **uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri** la definizione di termini e di modalità per assicurare la **prima operatività dell'Agencia**, onde trasferire funzioni, beni strumentali e documentazione, attuare le disposizioni del decreto-legge, regolare le riduzioni di risorse finanziarie relative alle amministrazioni cedenti. Con DPCM è altresì definito - aggiunge il **comma 6** - il dovuto raccordo tra la neo-istituita Agencia e l'Agencia per l'Italia digitale (AgID), per quanto concerne il trasferimento di funzioni da questa a quella. Il **comma 7** prevede che il direttore generale dell'Agencia identifichi e assuma impegni di spesa, che il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza liquida nell'ambito delle risorse destinate appunto all'Agencia. Questo, fino all'adozione di un regolamento di contabilità dell'Agencia che ne assicuri l'autonomia gestionale e contabile, e di un regolamento sulle procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni. Il **comma 8** concerne l'inizio dell'operatività della nuova Agencia sotto il profilo delle dotazioni di **organico** e dei relativi oneri. Il **comma 9** dispone che il regolamento disciplinante l'ordinamento e il reclutamento del personale addetto all'Agencia preveda modalità selettive per l'**inquadramento - nella misura massima del 50 per cento** della dotazione organica complessiva - del personale di primo avvalimento o del personale assunto a **tempo determinato**, ove già appartenente a pubbliche amministrazioni. Infine il **comma 10** inserisce la nascente Agencia tra le articolazioni dell'Amministrazione pubblica che, in quanto tali, beneficiano del patrocinio (e della rappresentanza e dell'assistenza in giudizio) da parte dell'Avvocatura dello Stato (ai sensi del [regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611](#)).

L'**articolo 18** detta disposizioni relative alla **copertura finanziaria** relativa alla istituzione dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale.

L'**articolo 19** dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni e altri requisiti previsti dalla legislazione vigente

Il provvedimento, composto da 19 articoli, per un totale di 84 commi, appare riconducibile, sulla base del preambolo, alla **finalità unitaria** di "ridefinire l'architettura italiana di cybersicurezza, prevedendo anche l'istituzione di un'apposita Agencia per la cybersicurezza nazionale".

Per quanto attiene al rispetto del **requisito dell'immediata applicazione** delle misure del decreto-legge, di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 84 commi, 7 richiedono l'adozione di provvedimenti attuativi; si tratta in particolare di 7 DPC.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Il provvedimento compie un frequente ricorso a **DPCM**, atti che il Comitato in più occasioni ha ricordato

essere "atipici" nell'ordinamento; in alcuni casi viene anche esplicitato il carattere regolamentare (articolo 6, commi 1 e 3; articolo 11, commi 3 e 4; articolo 12, commi 1 e 8); nei medesimi casi è correttamente esplicitato il carattere di **deroga** alla procedura dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che il ricorso a un DPCM regolamentare rappresenta; *si valuti però l'opportunità di approfondire l'utilizzo al riguardo dell'espressione "anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400" che – pur essendo già utilizzata nella legislazione (ad esempio nell'articolo 43 della legge n. 124 del 2007 in materia di sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica) potrebbe risultare ambigua; potrebbe sul punto essere valutata, per una maggiore chiarezza, la soppressione della parola "anche".*

Si ricorda che in termini generali l'articolo 17 prevede che i regolamenti di attuazione delle leggi e di organizzazione delle pubbliche amministrazioni siano adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta.

Si segnala che, in passate occasioni - si veda ad esempio il parere reso nella seduta dell'11 giugno 2019 sul disegno di legge C 1898 di conversione del decreto-legge n. 32 del 2019 (cd. sbloccacantieri) - il Comitato per la legislazione ha raccomandato al Legislatore di "avviare una riflessione sullo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che allo stato rappresenta ancora – nonostante il suo frequente utilizzo nell'ordinamento – una fonte atipica, anche prendendo in considerazione l'ipotesi di un'integrazione, a tal fine, del contenuto della legge n. 400 del 1988."

L'articolo 16 prevede alle modificazioni alla legislazione vigente conseguenti all'adozione del provvedimento in esame, con una serie di modifiche implicite e senza ricorrere alla tecnica della novella come invece richiesto dal paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Con riferimento all'utilizzo del termine "**Cybersicurezza**", si segnala che l'Accademia della Crusca, nel [comunicato](#) dello scorso 14 giugno, ha rilevato che "l'introduzione di un ibrido italo-inglese come cybersicurezza (calcato sull'inglese cyber security) in questo caso, oltre a porre problemi di pronuncia, determina anche una incoerenza terminologica che si formerebbe nel corpus legislativo"; in effetti il provvedimento, all'articolo 7, comma 1, lettera e), f), richiama le fattispecie "sicurezza cibernetica" e "sicurezza nazionale cibernetica"; la legislazione inoltre già utilizza l'espressione "sicurezza nazionale cibernetica" (decreto-legge n. 105 del 2019 e DPCM n. 131 del 2020).

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione di alcune disposizioni; in particolare:

- all'articolo 6, comma 3, si prevede che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia sia approvato "**previo parere del COPASIR (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica), sentito il CIC (Comitato interministeriale per la cybersicurezza)**"; al riguardo, pur rilevando che si tratta di una formulazione già presente nella legislazione (si veda in particolare l'articolo 43 della legge n. 124 del 2007), si ricorda che in una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1998 i presidenti delle Camere chiarivano che "l'introduzione [in uno schema di atto governativo sottoposto al parere parlamentare], successivamente all'espressione del parere parlamentare, di parti nuove che le Camere non avrebbero modo di conoscere, pregiudicherebbe la funzione consultiva del Parlamento [...] Coerentemente con l'impostazione appena delineata si pone l'esigenza che il testo trasmesso alle Camere per il parere abbia completato la fase procedimentale interna all'Esecutivo"; al riguardo si valuti l'opportunità di approfondire se la formulazione adottata sia idonea ad escludere del tutto che il parere del CIC possa essere successivo a quello del COPASIR (le medesime considerazioni valgono con riferimento ai regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4 e all'articolo 12, comma 8) ;
- all'articolo 12, comma 2, lettera b), si valuti l'opportunità di specificare meglio quali siano le "**attività assolutamente necessarie**" per le quali l'Agenzia per la cybersicurezza può procedere ad assunzioni a tempo determinato con contratti di diritto privato;
- all'articolo 17, commi 1 e 2, si valuti l'opportunità di specificare meglio le modalità con le quali potrà avvenire l'**ausilio** dell'organo centrale del Ministero dell'interno allo svolgimento delle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza;
- al successivo comma 7 si richiamano i regolamenti di cui all'articolo 11, comma 5, anziché, come corretto, comma 4.

